

**CONVENZIONE PER PATROCINATURA ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE  
TRA**

**Regione del Veneto**-Giunta Regionale, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona.....

e

**Parco Regionale dei colli Euganei**, di seguito denominato Ente Parco, con sede legale in Este (PD), Via Rana Cà Mori n.8, (C.F. 91004990288) che interviene al presente atto in persona del commissario Straordinario pro tempore, autorizzato alla stipula in qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco.

\*\*\*\*\*

Le parti contraenti convengono quanto segue:

**Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, e dell'art. 11, comma 8 bis, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni in l. 6 giugno 2013, n. 64, svolge tramite la propria Avvocatura l'attività di patrocinatura e assistenza riguardante il contenzioso relativo alle funzioni amministrative di cui è titolare l'Ente Parco e connesse a leggi, attività e interessi della Regione del Veneto.
2. Sono pertanto escluse dall'oggetto della presente convenzione le liti attinenti alle attività non collegate o connesse al territorio regionale veneto e alle funzioni e agli interessi regionali, alle quali provvede l'Ente Parco nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio
3. La Regione si asterrà dal prestare la propria attività di patrocinatura e assistenza relativamente agli affari per i quali possa configurarsi un conflitto, anche solo potenziale, con i propri interessi.
4. Dove ne ravvisi uno specifico interesse, e in ogni caso ove sussista un conflitto di interessi, Ente Parco utilizzerà, a proprie spese, il patrocinio interno o avvocati del libero foro.

**Articolo 2 - ONERI ECONOMICI**

1. La Regione assume l'onere economico relativo all'attività defensionale e di rappresentanza processuale svolta dagli avvocati dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente convenzione.
2. Ogni altro onere inerente al contenzioso, sia di natura fiscale quali l'importo del contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo e l'importo per l'imposta di registro, o quelli derivanti da incarichi eventualmente conferiti a procuratori del libero foro per le incombenze di rappresentanza nei giudizi che si svolgono fuori dal distretto di Venezia, o per consulenti di parte e ogni altra esigenza relativa all'adempimento del mandato alle liti, e non gestita direttamente dall'Avvocatura regionale, sono a carico di Ente Parco. Le modalità di anticipazione e rimborso potranno essere disciplinate con eventuale futuro accordo.
3. In caso di esito favorevole delle cause le eventuali spese processuali riconosciute dal giudice, detratte le spese sostenute da Ente Parco ai sensi del precedente comma 2, spetteranno alla Regione Veneto, che provvederà al loro recupero; in caso di esito sfavorevole le eventuali spese di soccombenza dovranno essere pagate direttamente da Ente Parco secondo modalità da determinarsi.
4. La regione prospetterà preventivamente all'Ente la necessità di far fronte agli oneri di cui ai precedenti commi in modo da consentire che quest'ultima possa assumere, per tempo, le conseguenti determinazioni ed i relativi impegni finanziari.



8ff438e4



**Articolo 3 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DA PARTE DELL'AVVOCATURA**

1. Salvo i casi di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3, l'Ente Parco, a firma del legale rappresentante pro tempore, e giusto decreto di autorizzazione, per ogni singola vertenza giudiziaria e per ogni grado di giudizio conferisce procura speciale ai sensi dell'art 83 c.p.c. all'Avvocato coordinatore e ad altri avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale, trasmettendo direttamente a quest'ultima il provvedimento di autorizzazione alla costituzione in giudizio, nonché ogni documentazione ed informazione utile alla difesa.
2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ente può conferire anche procura generale alle liti agli avvocati appartenenti alla Avvocatura regionale relativamente alle controversie di cui all'art. 1, comma 1, della presente convenzione.
3. La modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione sarà ulteriormente disciplinata in apposito protocollo d'intesa tra l'Ente e l'Avvocatura regionale.

**Articolo 4 - DECORRENZA E DURATA**

La presente convenzione ha durata di 2 anni dalla sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo comunicazione espressa di revoca che dovrà pervenire 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Articolo 5 - RISOLUZIONE**

1. Il rapporto disciplinato dalla presente convenzione è da ritenersi risolto allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
  - a) ripetute gravi violazioni di legge;
  - b) grave malfunzionamento del servizio, che rechi pregiudizio all'attività delle parti;
  - c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione.

**Articolo 6 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Eventuali controversie inerenti la presente convenzione sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno da Ente parco Fiume Sile ed il terzo viene individuato di comune intesa dalle parti, ovvero, in assenza di accordo, da parte del Presidente del Tribunale Civile e Penale di Venezia. il Collegio arbitrale giudica secondo norme di diritto.

**Articolo 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le spese per la stipula della presente convenzione sono a carico della Regione.

\*\*\*\*

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

\*\*\*\*

La presente convenzione, dattiloscritta in n. 2 fogli è composta di n. 7 articoli, viene letta, confermata e sottoscritta.

Venezia,

Per Regione del Veneto

Per Ente Parco Regionale dei Colli Euganei



8ff438e4

